

COMUNE DI MISILMERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CONTRATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER USO ABITAZIONE
IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MISILMERI, VIA C. VICARI, N. 16
censito al N.C.E.U. Foglio 12 – particella 1703 – Cat. A/7 – classe 2 – p.T/1°/2°

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno del mese di alle ore in Misilmeri, nella Residenza Municipale di Piazza del Comitato 1860, n.26

TRA

Il Comune di Misilmeri, rappresentato dalla Dr.ssa Francesca Politi Capo Area 9 – Controlli – Anticorruzione e Gestione del Patrimonio, domiciliata per la carica presso il Comune di Misilmeri, C.F. 86000450824, la quale interviene al presente atto, ai sensi e per gli effetti del Provvedimento del Sindaco n.10 del 05.03.2015, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo, che di seguito viene denominato "*concedente*".

E

Il Sig. Ortello Edoardo, nato a Misilmeri il 18.10.1965 C.F. RTLDRD65R18F246S, residente in Misilmeri, Via Crispino Vicari, n. 16, piano terra, di seguito denominato "*concessionario*"

PREMESSO CHE

- 1) Il Comune di Misilmeri è proprietario di un immobile sito in Misilmeri, Via Crispino Vicari, n. 16 (pT, 1, 2) identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa 12 particella 1703, acquisito al patrimonio dell'Ente per abusivismo edilizio ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001;
- 2) Il Concessionario intende prendere in concessione temporanea per uso abitazione l'intero immobile costituito da n. 3 appartamenti abitati da sé e dai nuclei familiari delle figlie;
- 3) Con Provvedimento del Sindaco n..... del, si è proceduto a concedere per uso abitazione temporanea l'immobile di cui sopra e ad approvare lo schema di contratto di concessione:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valida ad ogni effetto di legge.

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Il Comune cede in concessione al concessionario gli appartamenti di sua proprietà per le finalità di utilizzo sopra specificate.

ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE: La concessione avrà la durata di anni due a partire dal Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di riconsegnare l'appartamento sgombrato da qualsiasi mobile e/o suppellettile e nello stesso stato di fatto di cui alla consegna.

ART.3 – CANONE DI CONCESSIONE: Il canone annuo di concessione è stabilito in €.11.341,44, da pagarsi in rate mensili anticipate di €.945,12 a partire dal mese di 2018. Il Concessionario s'impegna a versare detti canoni nel conto di tesoreria comunale del Comune non oltre i primi cinque giorni del mese. Decorso tale periodo il concedente si riserva di agire in tutela dei propri diritti ai sensi di legge. Il mancato pagamento di due mensilità consecutive, comporterà *ipso jure* la risoluzione del contratto.

ART.4 – DESTINAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL CONTRATTO: La concessione è ad uso esclusivo di civile abitazione. E' vietato al concessionario di mutare tale uso, di sub-concedere o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del concedente. La violazione della presente clausola determina la risoluzione *ipso jure* del contratto.

ART.5 – RIPARAZIONI E INTERVENTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE: E' onere del concessionario provvedere ad effettuare ogni tipo di manutenzione ordinaria resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per consentire la piena possibilità di utilizzo;

ART.6 – DIVIETO DI MIGLIORIE E ADDIZIONI SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE: Il concessionario si impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare, seppur in parte, le condizioni originali dell'immobile. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere effettuati nel rispetto del "Regolamento comunale per l'esecuzione di interventi manutentivi negli immobili comunali, ivi compresi gli alloggi popolari di proprietà comunale, da eseguirsi a cura e spese degli affittuari a scomputo del canone d'affitto", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30/07/2015.

ART.7 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il concessionario ha facoltà di recesso purchè ne dia avviso con lettera raccomandata inviata con un preavviso di almeno sei mesi.

ART.8 – ESONERO DALLA RESPONSABILITA' E DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI: Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti ed omissioni di altri inquilini dello stabile o da terzi. Il concedente ha diritto di visionare e fare ispezionare da persona all'uopo delegata in giorni ed orari da concordarsi, l'immobile.

ART.9 – SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d'uso. In caso di registrazione del presente contratto le spese saranno ripartite al 50% fra il concedente ed il concessionario; l'imposta di bollo è a totale carico del concessionario.

ART.10- FORO COMPETENTE: Ai sensi dell'art. 47 bis del Codice di Procedura Civile, in caso di controversia sorta tra le parti, il Foro competente è il Tribunale di Termini Imerese.

ART. 11- TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione – D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integraz..

Letto, approvato, sottoscritto:

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi del disposto degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),10),11).